ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI, 2009/71/EURATOM IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E 2011/70/EURATOM IN MATERIA DI GESTIONE SICURA DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DERIVANTI DA ATTIVITA' CIVILI

Art. 115-bis

Principi generali per gli interventi 1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali: a) un intervento è attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento; b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento; c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126-bis, in caso di esposizione prolungata; d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose

Versione in vigore dal 15 settembre 2000, non più in vigore dal 27 agosto 2020 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Capo	X — Interventi
Sezione	I — Piani di emergenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che la presente modifica si applica a partire dal 1 gennaio 2001.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-230-1995/art-115-bis-principi-generali-per-gli-interventi-1-ai-fini-delle-decisioni-in/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it